

Codice A1604A

D.D. 2 novembre 2015, n. 476

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato "P9-T2" - codice univoco TO-P-10060, ubicato nel Comune di Santena (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Santena (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 20 luglio 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 150/2015 del 20 luglio 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*P9-T2*" – codice univoco TO-P-10060, ubicato nella particella catastale n. 168 del foglio di mappa n. 4 censito al C.T. del medesimo Comune di Santena.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 21 agosto 2013 ed in data 22 gennaio 2015 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*P9-T2*", ubicato a Nord-Est del concentrico principale e perforato nel 1993, è profondo 180,00 metri dal piano campagna ed è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, tra -47,15 e -54,15 metri, tra -94,35 e -97,35 metri, tra -100,35 e -103,35 metri, tra -123,60 e -127,60 metri e tra -138,70 e -147,70 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata di esercizio – pari a 10,00 l/s – così come riportato nello studio idrogeologico e sulla base delle risultanze dello stesso studio, che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Appendice 1 - Comune di Santena – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del Pozzo P9-T2 – Base catastale scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Santena (TO) che, visionata la documentazione trasmessa dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota in data 26 marzo 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla stessa delimitazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 15 maggio 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- è necessario prevedere azioni di monitoraggio mediante video ispezione dei manufatti dei tratti di fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi manufatti da ripetersi con cadenza almeno biennale;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino, con nota in data 23 giugno 2015, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione trasmessa, evidenziando che l'andamento storico della qualità dell'acqua captata dal pozzo risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 736-263931 del 28 settembre 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santena – alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato “P9-T2” – codice univoco TO-P-10060, ubicato nel medesimo Comune (portata massima pari a 15,00 l/s, portata media pari a 12,30 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 388.000,00 metri cubi).

Successivamente, con la determinazione n. 510-30289 del 23 agosto 2011, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31, in data 6 agosto 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "P9-T2" – codice univoco TO-P-10060, ubicato nel Comune di Santona (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 736-263931 del 28 settembre 2004, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santena – alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite il pozzo denominato “P9-T2” – codice univoco TO-P-10060, ubicato nel medesimo Comune (portata massima pari a 15,00 l/s, portata media pari a 12,30 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 388.000,00 metri cubi);

vista la successiva determinazione n. 510-30289 del 23 agosto 2011, con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 15 maggio 2015 – prot. n. 39718;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Nichelino, in data 23 giugno 2015 – prot. n. 25670;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese” n. 150/2015, in data 20 luglio 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 20 luglio 2015 – prot. n. 0002257, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03 /2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
determina

a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “P9-T2” – codice univoco TO-P-10060, ubicato nel Comune di Santena (TO), è definita come risulta nell'elaborato *“Appendice 1 - Comune di Santena – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del Pozzo P9-T2 – Base catastale scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s – corrispondente alla portata di esercizio del pozzo.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Santena, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Paolo Mancin